



Classificazione del rischio delle imprese di autotrasporto Disposizioni correttive del d.lgs 27/2023

FAI INFORMA 129/2025 – NORME AUTOTRASPORTO

La Fai di Torino informa che sulla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio u.s è stato pubblicato il [decreto legislativo 21 maggio 2025, n. 77](#), che introduce disposizioni correttive al [decreto legislativo n. 27 del 23 febbraio 2023](#); provvedimento, quest'ultimo, che oltre a recepire la [direttiva \(UE\) 2020/1057](#) sul distacco transnazionale dei conducenti delle imprese di autotrasporto, all'art.2 ha introdotto modifiche significative al [decreto legislativo 144/2008](#) (di recepimento della [direttiva 2006/22/CE](#)) sulle norme minime sui controlli della normativa sociale in materia di autotrasporto. Ricordiamo infatti che l'art.11 del suddetto decreto disciplina il sistema nazionale di classificazione del rischio dell'impresa di autotrasporto, legato al numero e alla gravità delle infrazioni indicate nell'allegato III (relative alle disposizioni dei regolamenti europei sui tempi di guida e di riposo e sul cronotachigrafo e alle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2002/15/CE sull'orario di lavoro dei conducenti).

Ad oggi, il sistema di classificazione del rischio serve ad orientare i controlli verso quelle imprese di autotrasporto che, applicando la formula prevista nel [Regolamento di esecuzione \(U.E\) 2022/695](#), presentano un fattore di rischio più elevato.

Il nuovo decreto legislativo prevede queste novità:

- Con la modifica dell'art.11, comma 4 del d.lgs 144/2008, si stabilisce che i dati contenuti nel sistema di classificazione del rischio diventano accessibili a tutte le autorità competenti ad effettuare i controlli, non solo quelli su strada ma anche presso le sedi delle imprese. Ciò affinché l'Ispettorato nazionale del lavoro programmi le iniziative ispettive di propria competenza nei locali delle imprese di autotrasporto, tenendo conto del fattore di rischio assegnatogli dal predetto sistema di classificazione.
- Viene sostituito il citato allegato III del d.lgs 144/2008, introducendo un ulteriore livello di gravità (infrazione più grave (IPG)) in cui sono classificate quelle infrazioni che presentano un elevato rischio di cagionare la morte o lesioni gravi alle persone. Inoltre, per le violazioni in materia di tachigrafo (Reg. U.E 165/2014), è venuto meno il livello di gravità più basso relativo alle infrazioni minori.